

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

(L.493/99)

Chi si deve assicurare

Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Come ci si assicura

Prima iscrizione

Ritirare il [bollettino](#) di pagamento (intestato ad INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli Uffici Postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). Compilare il bollettino facendo attenzione ad inserire esattamente i dati e soprattutto il codice fiscale.

Versare l'importo di **€12,91** presso gli uffici Postali [alla data di maturazione dei requisiti assicurativi](#).

Tale importo (o premio) non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.

Rinnovo iscrizione

Coloro che si sono già iscritti negli anni passati riceveranno, entro la fine di ogni anno, una lettera dell'INAIL con il [bollettino](#) precompilato contenente anche i dati dell'assicurato e l'importo da versare entro il 31 gennaio. Se tale termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Coloro che, per eventuali disguidi, non dovessero ricevere la suddetta documentazione a domicilio, dovranno utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso gli Uffici postali, le Sedi INAIL, le Associazioni di categoria e Patronati.

Pagamento del premio online

Da gennaio 2009 è possibile effettuare il pagamento del premio assicurativo online, per la prima iscrizione e per il rinnovo, con carta di credito Visa o Mastercard, carta prepagata Postepay o conto Bancoposta.

Richiesta online del bollettino di pagamento

Dal 14 gennaio 2010 è possibile richiedere il bollettino online. Tale funzione potrà essere utilizzata sia da coloro che non hanno ricevuto il bollettino di pagamento al proprio domicilio o lo hanno smarrito e sia da coloro che devono effettuare la prima iscrizione. Per poter procedere con la richiesta è necessaria la registrazione al portale INAIL indicando il profilo "Cittadino". Per ulteriori informazioni sulla richiesta online del bollettino è possibile consultare il [manuale](#) appositamente predisposto.

Soggetti che non devono pagare il premio

Il premio è a carico dello Stato se l'assicurato per l'anno precedente ha un [reddito](#) che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro.

I soggetti per i quali il pagamento del premio è a carico dello Stato:

- in caso di prima iscrizione devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Il [modello di autocertificazione](#) (in formato pdf) è anche reperibile presso le Associazioni delle casalinghe, i Patronati, le Sedi INAIL e, una volta compilato, può essere consegnato agli stessi.

- Per gli anni successivi alla prima iscrizione:

- se rientrano nei limiti di reddito restano automaticamente assicurati senza effettuare nessuna comunicazione;
- se superano i limiti di reddito devono pagare il premio di 12,91 euro, entro il 31 gennaio;
- se perdono anche uno solo dei requisiti per l'iscrizione devono chiedere la cancellazione utilizzando l'apposito [modello](#) (.doc 30 kb).

LA POLIZZA CASALINGHE

☐ **A CHI E' DIRETTA**

A tutte le persone, in maggioranza donne, tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, ma non si tratta di colf.

☐ **QUANTO SI PAGA**

Euro 12,91 (25.000 lire) all'anno da versare ad un apposito *Fondo speciale* che verrà creato entro 6 mesi presso l'INAIL. Ma, se la famiglia non raggiunge 9.296,22 euro (18 milioni di lire) l'anno di reddito e la casalinga non possiede rendite che superano 4.648,11 euro (9 milioni di lire), lo Stato si accollerà la spesa.

☐ **COSA COPRE**

Incidenti domestici da cui sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 33 %, 27 % dal 1/1/2007.

☐ **COSA OFFRE**

La rendita, non tassata, sarà calcolata sulla base della *retribuzione minima del settore industria (2009= € 14.349,30)*.

☐ **INFORMAZIONE**

La legge assegna al Sistema Sanitario nazionale il compito di far partire una massiccia *campagna di informazione per prevenire infortuni e incidenti in casa*.

☐ **COSTO PREVISTO**

La polizza anti-infortuni costerà alle casse dello Stato 6 miliardi per il 1999 e 42 miliardi l'anno dal 2000.

☐ **DAL 2005**

A partire dal 2005, nel caso in cui, pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assicurazione, a chi non osserva l'obbligo del versamento del premio, sarà applicata la sanzione che è pari al costo annuale dell'assicurazione, cioè euro 12,91 + 12,91.

Nel caso ci si rivolgesse al Pronto soccorso per un infortunio domestico e non si è versato il premio, si dovrà corrispondere, il costo maggiorato dalla sanzione, a partire dal 2002.

Assicurazione casalinghe. Domande e risposte

DOMANDA

Nel 2001 mi sono iscritta all'assicurazione per gli infortuni in ambito domestico mediante presentazione del modulo per l'esonero dal pagamento del premio. Nel 2007 ho subito un infortunio domestico e mi sono resa conto che il **mio reddito familiare ha superato nello stesso anno il limite di legge per il suddetto esonero**. Posso essere considerata in regola con il pagamento del premio?

RISPOSTA

Sì. Il venir meno di requisiti anagrafici e reddituali deve essere comunicato all'INAIL entro 30 giorni. Ai fini della verifica del reddito all'esenzione del pagamento del premio, si prende in considerazione il reddito dell'anno precedente l'evento. In questo caso, poichè l'infortunio si è verificato nel 2007, il reddito al quale fare riferimento è quello del 2006. Considerata la variazione reddituale intervenuta nel 2007, a decorrere dal 2008, entro il 31 gennaio, dovrà essere versato l'importo del premio.

DOMANDA

Sono **un'invalida civile al 100% con assegno di accompagnamento**. Posso iscrivermi all'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico?

RISPOSTA

La titolarità dell'indennità di accompagnamento non può giustificare l'esclusione, in termini assoluti, della tutela assicurativa. Non si può infatti negare che il diversamente abile sia comunque in grado di svolgere le attività di cura dell'ambiente domestico. Ad una diversa conclusione si perviene quando l'indennità di accompagnamento è stata concessa in considerazione della accertata incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, dal momento che il suddetto presupposto è incompatibile con la possibilità di attendere alla cura di altre persone o dell'ambiente familiare. Ove pertanto si verifichi questa condizione, non ci si potrà iscrivere all'assicurazione per gli infortuni domestici, e, ove si sia già iscritti, si avrà diritto alla restituzione dei premi eventualmente pagati.

DOMANDA

E' prevista la **rivalutazione annuale** del rateo di rendita?

RISPOSTA

No. Il rateo di rendita percepito non è soggetto alla rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice Istat, così come invece è previsto per le altre tipologie di rendita. La rivalutazione delle rendite corrisposte per gli infortuni in ambito domestico è prevista solo quando nella retribuzione assunta a base per il calcolo (retribuzione minima per il settore industria), sia intervenuta, per effetto della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, una variazione non inferiore al 10%.

DOMANDA

Quali sono oggi i **postumi indennizzabili**?

RISPOSTA

Per effetto della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) gli infortuni verificatisi in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2007 vengono indennizzati in rendita a condizione che sia derivata una inabilità permanente non inferiore al 27%. Per gli infortuni verificatisi prima di tale data il limite minimo indennizzabile è il 33%, così come stabilito dalla legge n. 493/1999.

DOMANDA

E' tutelabile l'infortunio occorso durante **l'attività di "bricolage" o comunque durante il fai da te** nel caso in cui le suddette attività siano svolte relativamente alla cura dell'ambiente domestico?

RISPOSTA

Sì, purchè il "bricolage" e il "fai da te" consistano in lavori di piccola manutenzione che non richiedono una particolare preparazione tecnica e vengono svolti secondo regole di economia domestica.

DOMANDA

Se **erroneamente** viene **versato il premio** pur avendo diritto all'esenzione come si puo' essere rimborsati? Vale anche per chi ha pagato due bollettini relativi allo stesso anno?

RISPOSTA

Se erroneamente viene versato il premio assicurativo non dovuto o viene pagato due volte per lo stesso anno deve essere presentata una motivata richiesta di rimborso alla sede INAIL.

DOMANDA

Se la **casalinga cambia residenza** nel corso dell'anno come va comunicata la variazione?

RISPOSTA

In caso di variazione di indirizzo va effettuata una comunicazione scritta alla sede INAIL o telefonando al numero verde 803.164.

Non ci sono termini per effettuare la comunicazione di variazione di indirizzo. E' comunque interesse dell'assicurato inviare la variazione in tempi brevi.

Non deve essere effettuata alcuna comunicazione per la residenza estiva.

DOMANDA

Il decesso di una "casalinga" assicurata, avvenuto per cause estranee al lavoro domestico, deve essere comunicato all'INAIL? Quali sono i tempi e le modalità?

RISPOSTA

Deve essere comunicato il decesso del solo assicurato iscritto tramite autocertificazione. Per gli altri iscritti non sussiste un obbligo di legge ma è comunque opportuno che venga effettuata la comunicazione per poter eliminare il nominativo dalla Banca Dati dell'Istituto ed evitare quindi di inviare eventuali comunicazioni a soggetti defunti.

DOMANDA

Per eventuali comunicazioni gli utenti devono far riferimento alla sede INAIL di P.le G. Pastore di Roma?

RISPOSTA

No. Qualsiasi comunicazione deve essere presentata ad una Sede territoriale dell'INAIL, preferibilmente a quella più vicina al domicilio.

DOMANDA

Le casalinghe già iscritte lo scorso anno **che non hanno ricevuto il bollettino** a casa per il rinnovo dell'assicurazione, compilando un nuovo bollettino mantengono lo stesso numero di polizza assicurativa? Come possono verificarlo?

RISPOSTA

Non esiste un numero di polizza assicurativa per l'Assicurazione contro gli infortuni domestici. I soggetti sono identificati tramite il codice fiscale a cui corrisponde un Codice Utente all'interno della Banca Dati dell'Istituto. Il soggetto che effettua il pagamento con un nuovo bollettino mantiene lo stesso codice utente precedente.

DOMANDA

Quali sono i redditi lordi ai fini IRPEF, in caso di richiesta di esonero dal pagamento del premio?

RISPOSTA

Sul sito Internet dell'INAIL (www.inail.it casalinghe - ulteriori informazioni) è stato predisposto un apposito elenco di redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo lordo ai fini IRPEF.

DOMANDA

Devo pagare il premio considerato che il mio **reddito familiare annuo complessivo** è di 8.263,31 Euro?

RISPOSTA

Il versamento del premio di Euro 12,91 non deve essere effettuato se l'interessato ha una reddito proprio IRPEF annuo che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro annui. **Entrambi** i requisiti devono essere presenti.

In questo caso il pagamento è a carico dello Stato e deve essere presentata una autocertificazione utilizzando l'apposito modello reperibile presso le Sedi Inail, i Patronati, le Associazioni Donne Europee Federcasalinghe, M.O.I.C.A. e Scale Ugl o scaricabile dal sito Internet dell'INAIL.

DOMANDA

Dove posso **consegnare il modulo** di autocertificazione per l'esonero dal pagamento del premio?

RISPOSTA

Il modulo di autocertificazione può essere consegnato ad una sede INAIL, ad un Patronato o ad una delle sedi delle Associazioni Donne Europee Federcasalinghe, M.O.I.C.A. e Scale Ugl.

DOMANDA

Sono un **disoccupato** iscritto all'ufficio di collocamento. Posso assicurarmi?

RISPOSTA

Il soggetto disoccupato deve assicurarsi se risulta in possesso dei seguenti requisiti di legge:

- età compresa tra i 18 ed i 65 anni
- svolgano, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare
- non svolgano altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

DOMANDA

Entro quale termine devo effettuare il pagamento del premio?

RISPOSTA

In caso di prima iscrizione, il pagamento del premio dovrà essere effettuato alla data di maturazione dei requisiti assicurativi. In caso di rinnovo, il pagamento dovrà essere effettuato dal 1° al 31 gennaio e l'assicurazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno stesso. Se il pagamento del premio è effettuato successivamente al 31 gennaio, l'assicurazione decorrerà dal giorno successivo al pagamento.

DOMANDA

Sono una **pensionata** di 62 anni con un reddito di 10.329,14 Euro annui; attualmente non svolgo alcuna attività lavorativa. Sono tenuta all'assicurazione?

RISPOSTA

Si. La tutela assicurativa è prevista anche per i pensionati se in possesso dei seguenti requisiti di legge:

- età compresa tra i 18 ed i 65 anni
- svolgano, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare
- non svolgano altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

DOMANDA

Dove posso **reperire i bollettini** per il pagamento del premio annuo?

RISPOSTA

I bollettini di c/c postale sono disponibili presso gli Uffici Postali, le Sedi Inail, i Patronati e le Associazioni Donne Europee Federcasalinghe, M.O.I.C.A. e Scale Ugl.

DOMANDA

Svolgo un **lavoro a tempo determinato**. Devo assicurarmi?

RISPOSTA

Chi svolge attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato), è tenuto all'iscrizione per i periodi di tempo in cui non svolge attività lavorativa e non ha versamenti contributivi.

Peraltro, poiché il premio assicurativo non è frazionabile, esso è da versare per l'intero anno, anche se la copertura opera esclusivamente per i periodi in cui non svolge attività lavorativa.

DOMANDA

Compirò 65 anni quest'anno. Vorrei sapere se debbo assicurarmi.

RISPOSTA

Si, sono soggetti all'assicurazione anche coloro che compiono il 65° anno di età nel corso dell'anno. L'assicurazione rimane comunque in vigore fino alla scadenza annuale del premio (31 dicembre).

DOMANDA

Svolgo la mia **attività di casalinga** in due diverse abitazioni: nella casa dove vivo abitualmente ed in quella dove trascorro le vacanze. Dove opera la tutela?

RISPOSTA

La tutela opera in entrambe le abitazioni in quanto anche la casa dove si trascorrono le vacanze o si trascorre un periodo dell'anno è considerata alla stregua dell'abitazione in cui dimora il nucleo familiare, purché si trovi in territorio nazionale.

DOMANDA

E' obbligatoria l'assicurazione anche per i **cittadini stranieri**?

RISPOSTA

Si, la tutela assicurativa è prevista, per gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, in presenza dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 ed i 65 anni
- svolgono, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare
- non svolgono altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale

Non sono compresi nella tutela gli infortuni che si verificano al di fuori del territorio italiano.

DOMANDA

Sono una **collaboratrice domestica**. Devo fare l'assicurazione contro gli infortuni domestici?

RISPOSTA

No. In quanto svolge la sua attività di collaboratrice domestica alle dipendenze di un datore di lavoro e per tale attività è retribuita ed è soggetta, quindi, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

DOMANDA

Ho stipulato con una compagnia privata una polizza che copre i rischi da infortuni domestici. Devo assicurarmi anche all'INAIL?

RISPOSTA

Si. L'assicurazione contro gli infortuni domestici gestita dall'Inail è obbligatoria, indipendentemente dall'aver stipulato un'assicurazione privata che copre gli stessi rischi.

DOMANDA

Sono un **invalido**. Devo assicurarmi?

RISPOSTA

La tutela assicurativa è prevista anche per gli invalidi, indipendentemente dal grado di invalidità, se in possesso dei seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 ed i 65 anni
- svolgono, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare
- non svolgono altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale

DOMANDA

In caso decida di non effettuare il pagamento del premio, pur essendo in possesso dei requisiti di legge, a cosa vado incontro?

RISPOSTA

A partire dal 2005 è prevista l'applicazione di sanzioni di legge da parte dell'Istituto per tutti coloro che, pur avendo i requisiti di assicurabilità stabiliti dalla legge, non pagano il premio. La sanzione è calcolata in relazione al periodo di inadempienza e non può comunque superare l'importo del premio stesso.

DOMANDA

Sarò assunta a tempo indeterminato a partire dal prossimo marzo. Posso chiedere il rimborso del premio per i mesi successivi?

RISPOSTA

No. Il premio è annuale e non è frazionabile anche se la copertura assicurativa opera **esclusivamente** per il periodo in cui non si svolge attività lavorativa.